Civile Ord. Sez. 5 Num. 25945 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25076/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale a Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

-ricorrente-

contro

QUATTROCCHI MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Lia per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 301 del 2018, depositata il 9 febbraio 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Mario Quattrocchi, titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di commercio di motocicli e ciclomotori, dell'avviso di accertamento n. T7G0103041162012 con cui l'amministrazione finanziaria, in relazione all'anno di imposta 2007, aveva accertato, ai fini delle imposte dirette, un maggior reddito di impresa di euro 1.521.926 a seguito del riscontro di un' errata valutazione del magazzino e, ai fini IVA, una maggiore imposta di euro 29.538,12 dovuta su operazioni soggette al regime del margine.

2. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso del contribuente e dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento sull'assorbente motivo di impugnazione relativo all'inosservanza del termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, previsto dall'art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 a garanzia del contraddittorio.

3. La CTR del Piemonte, adita in appello dall'Agenzia delle Entrate, aveva respinto il gravame ritenendo immanente nell'ordinamento nazionale e comunitario, l'obbligo generale di instaurazione del contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'atto impositivo e, comunque, applicabile l'art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 al caso di specie ove le scritture contabili poste a fondamento dell'avviso di accertamento erano state acquisite nel corso dell'accesso presso la sede aziendale del soggetto depositario.

4. Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, ed il contribuente si è difeso depositando il controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, per aver la CTR erroneamente ritenuto l'applicabilità alla fattispecie in esame della sanzione dell'invalidità dell'atto impositivo prevista dalla norma in conseguenza dell'inosservanza del termine dilatorio a garanzia del contraddittorio preventivo, ancorché fosse pacifico fra le parti che l'avviso di accertamento era stato emesso a tavolino su documenti acquisiti a seguito di richiesta al contribuente e non all'esito di ispezione, verifica o accesso ai locali dell'impresa.

1.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata sotto il profilo della *ratio decidendi* espressa dalla CTR per sostenere l'applicabilità al caso di specie dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 e fondata sull'accertamento in fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità, dell'avvenuta acquisizione delle scritture contabili relative al magazzino, utilizzate per l'accertamento fiscale in questione, a seguito di accesso ai locali del soggetto delegato alla loro tenuta.

1.2. La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto del motivo di appello formulato dall'Agenzia delle Entrate e si appunta solo sull'argomentazione della sentenza che, in contrasto con l'orientamento ormai consolidato della Corte, afferma l'esistenza nell'ordinamento di un obbligo generale dell'amministrazione finanziaria di instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, ignorando completamente la parte della motivazione che, comunque, accerta in fatto la ricorrenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000.

1.3. Nella seconda parte della motivazione la CTR, infatti, dopo aver ampiamente esposto le ragioni della ritenuta sussistenza nell'ordinamento di un obbligo generale di instaurazione del contraddittorio preventivo e dopo aver richiamato le conseguenze sulla validità dell'atto impositivo della violazione della previsione specifica relativa agli atti impositivi emessi a seguito di ispezioni, verifiche e accessi, contenuta all'art. 12 comma 7 della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge n. 212 del 2000, spiega anche le ragioni dell'applicabilità della norma in questione alla fattispecie peculiare sottoposta al suo esame, affermando "*[…] nella specie, peraltro rilevando ulteriormente, quale elemento peculiare, che il procedimento di acquisizione della documentazione che si sviluppò in diverse fasi, in specie per quanto riguarda il magazzino inventario, fu eseguito anche tramite accesso presso la sede aziendale, ovvero presso la Cedica s.r.l., soggetto depositario delle scritture contabili dell'appellato, ove l'Ufficio si trattenne dal 4/6/2012 al 31/7/2012, così come rilevato dall'appellato e non contestato*".

1.4. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome *rationes decidendi*, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite *rationes*, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).

1.5. In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse ad impugnare solo la ragione fondata sull'erronea affermazione dell'esistenza di un obbligo generale per l'amministrazione finanziaria di instaurazione del contraddittorio preventivo, senza aver utilmente censurato la motivazione fondata sul giudizio di fatto in ordine all'esistenza del presupposto di applicazione della previsione specifica dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Poiché risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a corrispondere a Mario Quattrocchi le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali e oneri di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

Il Presidente

MARIA LUISA DE ROSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale